

Esecuzione forzata - Pignoramento di crediti di Enti e Istituti di Previdenza - Giudice competente - Individuazione – Criteri.

Corte di Cassazione, Sez. Terza – 21.03.2008, n. 7677 - Pres. Mazza. - Rel. Bisogni - PM Golia - INPS (Avv. ti Nardi, Fabiani, Triolo, Di Meglio) - M.I. s.p.a.

Il pignoramento di crediti di Enti e Istituti di Previdenza deve avvenire esclusivamente davanti al giudice dell'esecuzione del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento che costituisce il titolo esecutivo.

FATTO - L'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento presso terzi iniziato dalla s.r.l. M. I. su tutti i conti correnti dell'INPS e richiedeva la dichiarazione di nullità del pignoramento perché notificato alla Direzione generale e non alla struttura territoriale competente e perché sprovvisto dell'indicazione dell'ammontare del credito. Su richiesta dell'INPS il Giudice dell'esecuzione sospendeva l'esecuzione e sostituiva il pignoramento dei crediti con quello di un libretto bancario depositato dall'INPS per un importo di 6.000.000 di Euro.

Con sentenza n. 1224/04 il Tribunale di Firenze rigettava l'opposizione agli atti esecutivi ritenendo sanato il vizio della notifica e infondato il rilievo relativo alla mancata indicazione del credito risultante dal riferimento alla data di notifica del precetto e alla sentenza che costituiva il titolo esecutivo. Ricorre per cassazione l'INPS con un unico motivo.

Non ha svolto difese la s.r.l. M. I. che per lo stesso credito ha promosso procedure esecutive davanti ai Tribunali di Roma e Novara.

DIRITTO - Con l'unico motivo di ricorso l'INPS deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1 bis, aggiunto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 147 e successivamente modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44 convertito in L. n. 326 del 2003 nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c..

Rileva l'Istituto ricorrente che M. I. s.r.l. agisce in executivis avvalendosi di una sentenza provvisoriamente esecutiva del Tribunale di Roma in data 26.11.01 - 26.3.02 con la quale l'INPS è stato condannato al pagamento di L. 3.897.128.000 in favore di Federconsorzi. Tale credito è stato successivamente ceduto a M. I. Assume l'INPS che il D.L. n. 669 del 1996, art. 14 bis nel testo novellato, impone che il pignoramento di crediti di Enti e Istituti di Previdenza avvenga esclusivamente davanti al giudice dell'esecuzione del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede del giudice che ha emesso il provvedimento che costituisce il titolo esecutivo (nella specie quindi il Tribunale di Roma). Il ricorrente chiede quindi la dichiarazione di improcedibilità del

procedimento esecutivo promosso davanti al Tribunale di Firenze.

Il ricorso è fondato.

Dispone, fra l'altro, il nuovo testo del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 1 bis, convertito in L. 28 febbraio 1997, n. 30, nel testo modificato da ultimo, dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44 convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326 che "il pignoramento di crediti di cui all'art. 543 c.p.c. promosso nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale deve essere instaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d'ufficio, esclusivamente innanzi al giudice dell'esecuzione della sede principale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento in forza del quale la procedura esecutiva è promossa".

Come ha rilevato l'INPS nel suo ricorso tale disposizione risponde all'esigenza, evidenziata nei lavori preparatori del Senato della Repubblica (n. 2518 del 2003) di consentire agli istituti ed enti di previdenza una migliore e più rapida organizzazione dell'attività difensiva e di adempiere più rapidamente ai provvedimenti giurisdizionali nonché all'esigenza di evitare la dispersione e la moltiplicazione dei procedimenti nei confronti dei predetti enti e istituti senza menomare le possibilità di agire in giudizio per i creditori.

Esigenze che nella specie sembrano concretamente ricorrere.

Il ricorso va pertanto accolto e dichiarata la improcedibilità dell'esecuzione presso terzi promossa da M. I. s.r.l. nei confronti dell'INPS davanti al Tribunale di Firenze.

Sussistono giusti motivi per confermare la compensazione delle spese processuali già operata dal Tribunale di Firenze e per compensare interamente anche le spese processuali del giudizio di cassazione.

(Omissis)